

# FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione – Scopi – Membri – Sede

##### **Art.1 (Denominazione)**

- (1) L'Associazione che questo Statuto intende regolamentare é denominata  
"FEDERAZIONE DELLE CHIESE PENTECOSTALI" (FCP);  
essa è costituita da Associazioni di Chiese e Chiese locali che si riconoscono unite dalla comune vocazione di testimonianza e di servizio.
- (2) L'Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

##### **Art.2 (Scopi)**

- (1) La FCP, nel rispetto dell'autonomia istituzionale e patrimoniale, della confessione di fede e degli ordinamenti ecclesiastici dei suoi membri, ha lo scopo di:
  - a) promuovere l'unità della fede e ricercare una comune linea di testimonianza nel nostro Paese e all'estero accrescendo la comunione tra gli associati sulla base delle comuni radici pentecostali;
  - b) curare attività di evangelizzazione, coordinando e potenziando il riconoscimento reciproco dei propri doni particolari;
  - c) propagare la conoscenza delle Scritture bibliche attraverso ogni mezzo d'informazione e di comunicazione;
  - d) promuovere attività editoriali e di informazione attraverso stampa, radio, televisione e strumenti telematici;
  - e) attivare azioni di intervento sociale e di volontariato anche ai sensi delle leggi vigenti;
  - f) vigilare sul rispetto dell'esercizio dei diritti di libertà in tema di religione e di adoperarsi affinché la cultura evangelica possa essere sempre più presente nella vita del nostro Paese;
  - g) rappresentare, eventualmente, gli associati verso lo Stato ai fini del conseguimento di quei riconoscimenti giuridici utili al raggiungimento degli scopi della Federazione, fermo restando la libertà degli stessi di perseguire autonomamente tali obiettivi.

##### **Art.3 (Membri)**

- (1) I membri della FCP sono le chiese associate e possono essere effettivi, aderenti e osservatori. Sono membri effettivi gli associati che hanno costituito la FCP e quelli che, accettando il presente Statuto e Regolamento interno, vengono accolti come tali; sono aderenti quegli associati che vengono riconosciuti come tali perché intendono collaborare per il raggiungimento solo di alcuni scopi; sono osservatori i rappresentanti di chiese o associazioni di chiese o federazioni, anche non pentecostali, che intendono coltivare rapporti istituzionali con la FCP.
- (2) La richiesta di associazione va inoltrata per iscritto al Presidente il quale provvede ad istruire la pratica di adesione da presentare all'Assemblea Generale che è l'organo deputato a deliberare in materia.
- (3) La qualità di membro si può perdere per recesso o esclusione secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

- (4) I membri hanno il dovere di contribuire finanziariamente alla copertura delle spese relative alle attività associative secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.
- (5) Le Chiese locali e le Associazioni di Chiese che intendono aderire come membri effettivi o aderenti debbono dimostrare di avere un'organizzazione fondata su norme adeguatamente approvate che prevedano in modo chiaro le forme di rappresentanza, fermo restando le condizioni di cui sopra.
- (6) Nel caso in cui nascano tra gli associati intese aggregative tese a costituire Enti di più ampio respiro, la rappresentanza nella FCP passerà al nuovo ente. Nel caso in cui avvengano disaggregazioni all'interno di un ente, la rappresentanza rimane dell'ente già associato secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

#### **Art.4 (Sede)**

La sede legale della FCP è quella che risulta dalle variazioni effettuate di volta in volta all'Agenzia delle Entrate a seguito di delibera della Commissione Esecutiva.

Attualmente la sede è in Aversa (CE), alla Via A. Gramsci n. 78/80.

## **TITOLO II**

### **Gli organi**

#### **Art.5 (Elenco)**

Gli organi della FCP sono:

- a) -L'Assemblea Generale;
- b) -Il Consiglio Nazionale;
- c) -La Commissione Esecutiva;
- d) -Il Presidente della Commissione Esecutiva;
- e) -Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) -Il Collegio dei Probiviri.

## **L'ASSEMBLEA GENERALE**

#### **Art.6 (Composizione)**

(1) L'Assemblea Generale è costituita:

- a) dai delegati di tutti i membri effettivi nel seguente numero:
  - 3 delegati da 300 a 500 membri effettivi,
  - 4 delegati da 501 a 1000 membri effettivi,
  - 5 delegati da 1001 a 2000 membri effettivi,
  - da 2001 fino a 20.000 membri effettivi 1 delegato ogni 1.000 membri,
  - oltre i 20.000 membri effettivi 1 delegato ogni 2.000 membri;
- b) dai componenti del Consiglio Nazionale;
- c) dalla Commissione Esecutiva;
- d) dal Collegio dei Revisori dei Conti.

(2) I delegati rimangono in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea Generale ordinaria.

- (3) La delibera di ammissione di un richiedente ha effetto nell'Assemblea ai fini della partecipazione ai lavori dei delegati se la richiesta perviene al Consiglio Nazionale almeno 180 (centottanta) giorni prima.
- (4) Ogni chiesa o unione di chiese iscritta alla Federazione, pur non avendo l'assetto numerico previsto per essere rappresentata con propri delegati nell'Assemblea Generale, potrà ugualmente partecipare con un proprio delegato con sola facoltà di parola.
- (5) Le chiese o unioni di chiese che alla data del 19 marzo 2004 facevano già parte della Federazione mantengono il diritto ad essere rappresentate in Assemblea da un solo delegato con diritto di voto.

#### **Art.7 (Partecipanti con voce consultiva)**

- (1) Partecipano all'Assemblea con voce consultiva:
  - a) due delegati per ogni membro aderente;
  - b) un delegato per ogni Comitato Territoriale;
  - c) un delegato per ogni organizzazione settoriale;
  - d) i componenti di eventuali commissioni ad referendum.
- (2) I rappresentanti di Enti invitati dal Consiglio Nazionale e i membri osservatori di cui all'art.3 hanno facoltà di parola.

#### **Art.8 (Convocazione)**

- (1) L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria ogni quattro anni in locali scelti dalla Commissione Esecutiva, nella data e nell'ora da questa fissate. L'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato agli organi responsabili dei membri associati almeno due mesi prima della data fissata.
- (2) L'Assemblea deve essere convocata in sessione straordinaria ove ne facciano richiesta i 2/3 della Commissione Esecutiva in accordo con il Consiglio Nazionale o 1/3 dei membri della FCP. In tali casi, l'Assemblea dovrà tenersi entro due mesi dalla richiesta e si costituisce con gli stessi delegati della precedente Assemblea.
- (3) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

#### **Art.9 (Votazioni)**

- (1) L'Assemblea si costituisce sotto la presidenza provvisoria del Presidente della FCP. L'Assemblea elegge tra i suoi componenti il seggio composto da un Presidente, due Vicepresidenti, due Segretari, due Scrutatori. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti; gli altri componenti del seggio sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa. Non possono far parte del seggio le persone che svolgono il ruolo di presidente della FCP o fanno parte del Consiglio Nazionale.
- (2) L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano; avvengono per scrutinio segreto quando attengono a persone fisiche o qualora ne abbiano fatto tempestiva richiesta scritta alla Presidenza almeno il 10% dei suoi componenti.

#### **Art.10 (Attribuzioni)**

- (1) L'Assemblea Generale della FCP:
  - a) delibera sulle materie di cui all'art.2;
  - b) esamina ed approva la relazione morale e finanziaria per il quadriennio presentata dalla Commissione Esecutiva;
  - c) esamina la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

- d) delibera circa l'ammissione di nuovi membri su proposta della Commissione Esecutiva;
- e) elegge la Commissione Esecutiva;
- f) ratifica la nomina del presidente della Commissione Esecutiva;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) elegge il Collegio dei Probiviri;
- i) elegge i componenti dei Comitati Territoriali;
- j) fissa le direttive per la formulazione da parte della Commissione Esecutiva dei bilanci consuntivi e preventivi annuali relativi al quadriennio successivo e l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale;
- k) determina il numero e le attribuzioni degli Uffici e dei Servizi di cui la FCP si avvale per l'articolazione delle proprie attività;
- l) nomina eventuali Commissioni di studio.

(2) Le delibere dell'Assemblea sono immediatamente esecutive.

## **IL CONSIGLIO NAZIONALE**

### **Art.11 (Composizione)**

- (1) Il Consiglio Nazionale è costituito dai rappresentanti legali dei membri effettivi della FCP a cui nell'Assemblea Generale spettano almeno 3 (tre) delegati; i rappresentanti legali possono nominare propri delegati. È costituito dai rappresentanti legali dei membri effettivi di cui al comma 5, dell'art. 6 del presente statuto. È costituito con sola voce consultiva, dai:
  - a) rappresentanti legali dei membri effettivi della FCP a cui nell'Assemblea Generale spettano meno di 3 (tre) delegati;
  - b) Consiglieri Onorari fino ad un massimo di 6 (sei) nominati dal Consiglio.

(2) Il Consiglio Nazionale è coordinato a turno, per un anno, dai suoi membri effettivi di cui al comma 1.

### **Art.12 (Attribuzioni)**

Il Consiglio Nazionale:

- a) concorda con la Commissione Esecutiva le linee generali della politica della Federazione;
- b) approva i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) presenta all'Assemblea Generale i candidati della Commissione Esecutiva;
- d) nomina il Presidente della Commissione Esecutiva e lo presenta all'Assemblea Generale per la ratifica;
- e) può invitare osservatori ai lavori dell'Assemblea Generale;
- f) nomina fino a un massimo di sei consiglieri onorari;
- g) propone le modifiche statutarie e i regolamenti interni e di settore da presentare all'Assemblea Generale per l'approvazione.

### **Art.13 (Convocazione – Votazioni)**

- (1) Il Consiglio Nazionale si riunisce due volte l'anno, di cui una entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, ed è convocato e presieduto dal Coordinatore di turno.
- (2) Deve essere convocato senza indugio qualora ne facciano richiesta almeno tre membri effettivi con diritto di voto. Le date ed il luogo degli incontri vengono fissati volta per volta nell'ultima seduta.
- (3) Le decisioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

- (4) Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipa con voce consultiva il Presidente della Commissione Esecutiva.
- (5) Il Consiglio Nazionale si avvale della collaborazione tecnica della segreteria della Commissione Esecutiva.

#### **Art.14 (Consiglieri Onorari)**

Possono essere designati come Consiglieri Onorari esponenti dei membri associati in possesso di peculiari caratteristiche ministeriali, organizzative o professionali riconosciute dal Consiglio Nazionale.

### **LA COMMISSIONE ESECUTIVA**

#### **Art.15 (Composizione)**

- (1) La Commissione Esecutiva è composta da un numero massimo di 9 (nove) membri incluso il Presidente. Il Consiglio Nazionale fissa il numero dei componenti che deve essere dispari.
- (2) Il Consiglio Nazionale individua i componenti della Commissione Esecutiva all'interno dei membri effettivi della Federazione, come da regolamento interno.
- (3) I membri effettivi non possono avere più di un rappresentante nella Commissione Esecutiva .
- (4) Nel caso in cui nella Commissione Esecutiva si renda vacante qualche posto subentra il primo dei non eletti fermo restando quanto disposto dal comma precedente.
- (5) La Commissione Esecutiva è eletta a maggioranza relativa; i componenti dell'Assemblea Generale potranno esprimere solo 1 (una) preferenza. In caso di ex aequo si dà la precedenza al più giovane di età.
- (6) La Commissione Esecutiva dura in carica da un'Assemblea Generale ordinaria all'altra.
- (7) La Commissione Esecutiva nomina al proprio interno un tesoriere.
- (8) La Commissione Esecutiva istituisce una segreteria esecutiva nell'ambito dell'organico dei dipendenti della Federazione.
- (9) La Commissione Esecutiva può avvalersi della collaborazione di figure tecniche o particolarmente qualificate in qualche settore per l'adempimento dei propri compiti.

#### **Art. 16 (Il Presidente)**

- (1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Nazionale; la sua nomina deve essere ratificata dall'Assemblea Generale.
- (2) Il Consiglio Nazionale nomina il Presidente sulla base dei requisiti e delle procedure stabilite dal Regolamento interno.

Il candidato alla presidenza deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve essere cittadino italiano;
  - b) deve avere un solido e riconosciuto profilo ministeriale di livello federale;
  - c) deve aver prestato servizio negli organi federali per almeno 5 anni; costituisce nota distintiva essere stato membro della Commissione Esecutiva;
  - d) deve garantire un tempo congruo allo svolgimento della presidenza con una programmazione mensile del lavoro;
  - e) deve impegnarsi a tenere collegamenti con le chiese federate;
  - f) si impegna a mettere in campo azioni per il raggiungimento degli scopi statuari.
- (3) Il Presidente assume la rappresentanza legale della Federazione e firma insieme al tesoriere qualsiasi operazione finanziaria deliberata in ossequio alle norme statutarie; unitamente al tesoriere è firmatario dei diversi conti correnti sia postali che bancari e a firme disgiunte.
  - (4) Il Presidente partecipa con sola voce consultiva alle riunioni di tutti gli organi, di tutti i servizi e di tutte le attività che fanno capo alla Federazione.

- (5) Il Presidente può, a sua discrezione, delegare altri membri della Commissione Esecutiva per l'espletamento di alcune funzioni.
- (6) Il Presidente può, a sua discrezione, delegare il Coordinatore del Consiglio Nazionale per rappresentanze istituzionali.
- (7) Il Presidente convoca l'Assemblea Generale secondo le modalità previste dallo Statuto.
- (8) La carica del Presidente dura da un'Assemblea all'altra (quattro anni).

#### **Art.17 (Attribuzioni)**

La Commissione Esecutiva :

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione e redige i bilanci consuntivi e preventivi annuali sottoponendoli al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ivi compresi quelli relativi al personale e all'organizzazione degli uffici;
- d) propone al Consiglio Nazionale le quote sociali annuali;
- e) redige la relazione finanziaria quadriennale per l'Assemblea Generale;
- f) compie ogni atto che il presente Statuto non riserva espressamente all'Assemblea Generale o al Consiglio Nazionale;
- g) riceve ed istruisce le domande di ammissione dei nuovi membri della FCP per l'eventuale inoltro all'Assemblea Generale in accordo con il Consiglio Nazionale.
- h) si occupa di organizzare eventi per rafforzare rapporti comunionali.

#### **Art. 18 (Convocazione – Votazioni)**

- (1) La Commissione Esecutiva si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata e presieduta dal Presidente o in sua assenza dal componente più anziano di età.
- (2) La Commissione deve essere convocata senza indugio qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. Le date ed il luogo degli incontri vengono fissati volta per volta nell'ultima seduta.
- (3) Nel caso in cui si verifichi tra un'Assemblea Generale e l'altra un impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Nazionale provvede a nominare un nuovo Presidente sulla base delle indicazioni date dalla Commissione stessa.
- (4) Le decisioni della Commissione Esecutiva sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti con diritto di voto.

#### **Art. 19 (Durata delle cariche)**

Tutte le cariche sociali hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate solo fino a 2 (due) mandati consecutivi. Inoltre, i membri di tutti gli organi non possono avere altre cariche all'interno della Federazione oltre quelle assunte nell'organo di appartenenza.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Art.20 (Composizione – Attribuzioni)**

- (1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, anche estranei alla associazione; è presieduto da chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze e tra i suoi membri ve ne deve essere sempre uno che ne ha già fatto parte.

- (2) Il Collegio stende una propria relazione per il Consiglio Nazionale e per l'Assemblea Generale; perciò la Commissione Esecutiva farà in modo che ad esso pervengano tutti i documenti e gli atti utili all'assolvimento di questo compito.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Art.21 (Composizione – Attribuzioni)**

- (1) Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri anche estranei alla associazione; è presieduto da chi ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
- (2) Tutte le controversie tra i membri della FCP e tra questi e i suoi organi sono risolte con decisione insindacabile dal Collegio dei Probiviri.

## **I COMITATI TERRITORIALI**

### **Art.22 (Composizione – Attribuzioni)**

- (1) I Comitati Territoriali rappresentano la FCP nelle zone geografiche la cui estensione viene di volta in volta stabilita dall'Assemblea Generale; sono formati da cinque persone di cui uno assume la funzione di Coordinatore per accordo con gli altri quattro.
- (2) I Comitati Territoriali hanno lo scopo di promuovere attività evangelistiche, incoraggiare sul territorio l'adesione di altri Enti alla FCP, sviluppare più intensi rapporti tra i membri della FCP presenti sul territorio.
- (3) I Coordinatori dei comitati fanno parte della Commissione Esecutiva con sola voce consultiva.
- (4) L'organizzazione interna dei comitati e le modalità dei rapporti con gli altri organi saranno disciplinati dal Regolamento Interno.

## **TITOLO III**

### **Patrimonio – Amministrazione**

### **Art.23 (Costituzione)**

- (1) Il patrimonio della FCP è costituito:
  - a) dalle quote versate annualmente dai soci nella misura stabilita dall'Assemblea Generale con criteri proporzionali rispetto al budget fissato in bilancio;
  - b) da offerte, donazioni, lasciti e quanto altro devoluti alla FCP da parte di terzi o dai soci stessi;
  - c) da eventuali contributi erogati da enti pubblici nazionali o internazionali;
  - d) da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà della FCP;
  - e) da ogni altra eventuale entrata patrimoniale e monetaria.

- (2) Il patrimonio della FCP resterà di proprietà della stessa in perpetuo; gli immobili potranno essere alienati solo per gli scopi statutari con decisione maggioritaria qualificata (2/3) dell'Assemblea Generale.
- (3) Nessun membro può reclamare a nessun titolo la restituzione di quanto versato, né rivendicare alcun diritto di carattere finanziario, monetario o patrimoniale; ciò vale anche per gli eredi.
- (4) Tutti gli associati che non siano membri effettivi della FCP e che si avvalgono soltanto di determinati servizi sono tenuti a contribuire ai costi nella misura stabilita d'intesa con il Consiglio Nazionale.

#### **Art.24 (Bilanci)**

- (1) La gestione amministrativa ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre; essa si fonda sui bilanci proposti dalla Commissione Esecutiva ed approvati dal Consiglio Nazionale.
- (2) Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Nazionale che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.
- (3) La Commissione Esecutiva presenterà al Consiglio Nazionale un bilancio preventivo contenente anche il piano di ripartizione dei contributi dovuti dagli enti associati.

#### **Art.25 (Accordi ed intese con altri organismi e progetti sociali)**

- (1) La FCP può stabilire contatti, collaborazione e patti di comunione con analoghi o omologhi organismi Nazionali ed Internazionali.
- (2) Per i progetti sociali e di formazione accademica la FCP si avvale della Fondazione Chàrisma ente di propria emanazione.

#### **Art.26 (Scioglimento e liquidazione)**

Per lo scioglimento della FCP l'Assemblea deve adottare una deliberazione con maggioranza qualificata pari a 3/4 degli associati ai sensi dell'art.21 del CC. In caso di scioglimento della FCP l'Assemblea nomina tre liquidatori da scegliersi tra i pastori delle chiese evangeliche pentecostali italiane; a seguito dello scioglimento i beni residui saranno devoluti ad altra Associazione od ente con analoghe od omologhe finalità.

### **TITOLO IV**

#### **Modifiche dello Statuto – Regolamento Interno**

#### **Art.27 (Modifiche statutarie)**

- (1) Qualsiasi modifica al presente Statuto potrà essere attuata con deliberazione dell'Assemblea Generale adottata con maggioranza qualificata (2/3).
- (2) Le proposte di modifica possono essere inoltrate all'Assemblea Generale dalla Commissione Esecutiva in accordo con il Consiglio Nazionale o da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea stessa.
- (3) Le proposte di modifica dovranno essere incluse nell'ordine del giorno della successiva convocazione dell'Assemblea Generale.

#### **Art.28 (Regolamenti Interni)**

I Regolamenti interni e di settore sono redatti dalla Commissione Esecutiva in accordo con il Consiglio Nazionale e sottoposti all'Assemblea Generale per l'approvazione.